

Rekurskommission EDK/GDK
Commission de recours CDIP/CDS
Commissione di ricorso CDPE/CDS

Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, Casella postale, 3001 Berna

Procedura B6-2017

DECISIONE DEL 31 GENNAIO 2018

Composizione della Commissione di ricorso: Viktor Aepli (presidente), Gaby Schmidt, Jürgen Kohler

nel ricorso

X. Y.

Ricorrente

contro

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), rappresentata dalla Segretaria generale Susanne Hardmeier, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, Casella postale, 3001 Berna

Opponente

Concernente la decisione della CDPE del 30 maggio 2017

A. Fatti

1. La ricorrente ha completato i suoi studi nel 2012 presso l'Università degli Studi di Milano (Italia) con una laurea in logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista). Il 16 novembre 2012 ha fatto domanda al CDPE (opponente) per il riconoscimento a livello nazionale svizzero del suo diploma italiano in logopedia. Con decisione del 15 gennaio 2013 l'opponente, mettendo a confronto la formazione svizzera per logopedisti con quella italiana, ha individuato sostanziali lacune nell'area della formazione pedagogica-terapeutica e ha ordinato misure di compensazione, determinate da un istituto di formazione. La ricorrente ha fatto ricorso presso la Commissione di ricorso, che ha giudicato la non entrata in materia con la decisione del 14 marzo 2013 (procedura B2-2013) a causa della mancanza del pagamento dell'anticipo richiesto sui costi. La decisione non è stata contestata. Le misure di compensazione proposte dall'Università di Neuchâtel nel 2014 di 18,5 punti credito ECTS più 1 modulo come uditore (successivamente fissato per un totale di 21 punti credito ECTS nel 2016) non sono state assolve dalla ricorrente.

2. Il 23 marzo 2017 la ricorrente ha fatto nuovamente richiesta al CDPE per l'ottenimento del riconoscimento a livello nazionale svizzero del suo diploma italiano in logopedia. Con decisione del 30 maggio 2017, l'opponente ha deciso quanto segue:

1. La richiesta di riconoscimento a livello nazionale della sua formazione in logopedia può essere accettata soltanto a condizione che Lei pareggi con una misura di compensazione le lacune di formazione constatate in merito al contenuto della formazione (20 punti credito ECTS nel campo pedagogico-terapeutico).

2. Per stabilire la misura di compensazione concreta e le sue modalità deve prendere contatto con un istituto membro della Conferenza di coordinazione. Le misure di compensazione devono avere inizio entro due anni a partire dall'entrata in vigore della decisione. Una volta cominciato l'assolvimento di una misura di compensazione non è più possibile cambiare l'istituto di formazione. Se le misure di compensazione non vengono superate in modo definitivo il riconoscimento non può essere rilasciato. In questo caso non è possibile ripetere la misura di compensazione.

3.- 5.

A sostegno di questa decisione, l'opponente ha affermato sostanzialmente che vi sono notevoli lacune formative in campo pedagogico-terapeutico, se lo si confronta con quanto richiesto nella formazione per logopedisti in Svizzera. Inoltre non sono presenti circostanze che possano permettere la riduzione delle misure di compensazione, quali formazione continua e esperienza professionale.

3. Con il ricorso del 3 luglio 2017, la ricorrente ha presentato le seguenti domande di giudizio:

- 1. Il ricorso deve essere accolto.*
- 2. Protestate tasse, spese e ripetibile.*

La ricorrente fa presente, in sostanza, che la decisione sulle misure di compensazione avrebbe dovuto essere presa dall'istituto di formazione competente e non dall'opponente, che con questo procedimento ne limita la libertà d'azione in maniera inammissibile.

4. Con la risposta al ricorso del 29 agosto 2017, l'opponente ha richiesto che il ricorso venga ruscato e che i costi vadano a carico della ricorrente. Nelle ulteriori comunicazioni, le parti

hanno mantenuto la loro posizione; le loro giustificazioni saranno, se considerato necessario, riprese in considerazione in seguito.

B. Considerandi

1. La Commissione di ricorso decide su ricorsi contro le decisioni della CDPE in merito al riconoscimento di diplomi scolastici e professionali (articolo 1 cpv. 2 del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007, Raccolta delle basi giuridiche della CDPE n. 4.1.1.2.). La ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e pertanto ha il diritto di interporre il ricorso.

2. Nella misura in cui il regolamento della commissione di ricorso della CDPE/CDS non prevede diversamente (art. 9 del regolamento del 6 settembre 2007 sulla commissione di ricorso della CDPE/CDS, raccolta delle basi giuridiche della CDPE n. 4.1.1.2.), si applicano per la procedura di ricorso le norme della LTAF (RS 173.32). Da parte sua, la LTAF, nel suo articolo 37 per quanto riguarda le disposizioni procedurali, fa riferimento alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Per analogia con l'articolo 49 della PA, può venir fatto un rimprovero nel caso di un ricorso, in particolare quando si può constatare una violazione del diritto intercantonale oppure nel caso di un superamento o di un abuso del potere discrezionale, nonché una considerazione inesatta o incompleta dei fatti rilevanti.

3. La ricorrente ritiene di aver diritto all'approvazione del ricorso di principio e senza nessun ulteriore fatto concreto. Un'ulteriore richiesta relativa a una nuova decisione da adottare nella causa in quanto tale, non è obbligatoriamente necessaria. Se, tuttavia, tale richiesta manca (come nel caso specifico), il procedimento legale per un'eventuale approvazione del ricorso è lasciata alla discrezione dell'istanza di ricorso (Seethaler / Portmann, in: Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. A., Zürich-Basel-Genf 2016, n 47 all'articolo 52 con ulteriori riferimenti). Nel caso specifico, tuttavia, la questione può essere lasciata aperta poiché il ricorso è da respingere.

4. La ricorrente critica il fatto che i punti credito ECTS richiesti come misura di compensazione sono stati fissati numericamente dalla CDPE stessa nella decisione impugnata (20 punti credito ECTS). Ciò contraddice la prima decisione dell'anno 2013 e limita in maniera inammissibile l'attuazione delle misure compensative da parte dell'istituzione di formazione di riferimento. Questa obiezione non può essere accettata. Secondo la decisione della Commissione ricorsi del 17 dicembre 2015 (considerando 4, procedura B3-2014), nel caso delle misure di compensazione, il CDPE ha diritto di decisione nel fissare il numero concreto di punti credito ECTS richiesti o (nel caso che questo non le sia possibile) può garantire che il numero di punti stabiliti da un istituto di formazione possa essere contestato. Pertanto, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, all'opponente non è negato il diritto di determinare il numero richiesto di punti. Il fatto che la CDPE abbia agito diversamente nella sua prima decisione del 2013 non aiuta la ricorrente. Infatti, la procedura adottata dalla CDPE e criticata dalla ricorrente, è conforme alla procedura richiesta dalla Commissione ricorsi.

5. Il numero di punti credito ECTS (20) stabiliti dall'opponente come misura di compensazione non viene ulteriormente motivato nella decisione contestata, cosa che è fondamentalmente discutibile. D'altra parte, gli atti e la situazione legale ne dimostrano la sua validità. È indiscusso il fatto che la formazione italiana della ricorrente rispetto alla formazione equivalente in Svizzera denota lacune sostanziali legate alla priorità dello studio di logopedia in Italia agli

aspetti medici rispetto al focus pedagogico-terapeutico nella formazione in Svizzera. Visto che questa sostanziale lacuna è confermata e visto che la formazione in Svizzera richiede un totale di 180 punti credito ECTS (art. 5 cpv. 1 del Regolamento in materia di riconoscimento dei diplomi in logopedia e diplomi di istruzione superiore in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000, raccolta delle basi legali della CDPE n. 4.2.2.5.), la misura di compensazione proposta di 20 punti credito ECTS non risulta sproporzionatamente alta.

6. La ricorrente non entra nella discussione della formazione continua e dell'esperienza professionale. Da una ricorrente rappresentata da un avvocato ci si potrebbe aspettare o che prenda in considerazione concretamente la decisione che viene contestata oppure che i punti della decisione che non sono criticati, siano implicitamente accettati come giusti e corretti (cfr. Seethaler / Portmann, op. cit., articolo 52, n 73). Perciò, per quanto riguarda i punti della formazione continua e dell'esperienza professionale la questione è chiusa, non essendoci negli atti e in maniera implicita, considerazioni della decisione impugnata che li possano considerare sbagliati.

7. Nella sua presa di posizione del 14 settembre 2017 la ricorrente afferma che la sua formazione italiana copre le richieste dei 3 e 5 punti credito ECTS e il relativo contenuto formativo proposti dall'Università di Neuchâtel (tra l'altro) che sono quindi ritenuti superflui. Questa posizione non può essere accettata. Attualmente la questione rimane aperta quale istituzione di formazione possa essere presa in considerazione dalla ricorrente per assolvere le misure di compensazione (la ricorrente non ha attuato le soluzioni proposte dall'Università di Neuchâtel nel momento della prima richiesta di riconoscimento). Non è un punto su cui entrare in materia il fatto che la ricorrente motivi la sua decisione di non concretizzare le proposte di compensazione per recuperare i punti credito ECTS previsti presso un istituto di formazione consigliato, con la convinzione che gli aspetti specifici sono coperti dai contenuti di studio dalla sua formazione già completata all'estero.

8. Sulla base di quanto detto qui sopra, il ricorso deve essere respinto. Le spese amministrative per la procedura di ricorso sono fissate a CHF 1'000.00 e sono a carico della ricorrente. Tale importo sarà detratto dall'anticipo sulle spese pagate dalla ricorrente. Non sono previste indennità di risarcimento per ambo le parti.

C. Decisione

- 1.** Ai sensi dei considerandi il ricorso è respinto. La risoluzione della controparte è confermata.
- 2.** Le spese ufficiali di CHF 1'000.00 sono a carico della ricorrente, tenendo conto dell'anticipo versato di CHF 1'000.00. Ogni parte assume le sue spese.
- 3.** La presente decisione è notificata alle parti per iscritto e per posta raccomandata.
- 4.** Indicazione dei mezzi giuridici: questa decisione può essere impugnata, entro trenta giorni dalla notificazione, presso il Tribunale federale svizzero a Losanna (Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14). L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato (art. 42 cpv. 1 Legge sul Tribunale federale/ LTF, RS 173.110). L'atto di ricorso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 LTF).

Per la Commissione di ricorso

Viktor Aepli

Jürgen Kohler